

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE MILAN CLUB CASTELRAIMONDO A.P.S.**, e anche più brevemente **MILAN CLUB CASTELRAIMONDO A.P.S.**, con sede legale nel Comune di Castelraimondo 62022 (MC) in Viale Europa n. 30.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, finalità ed attività istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i art. 5 d. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);

2) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v art.5 d. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

A solo titolo indicativo ma non esaustivo l'Associazione prevede di:

- a) *Organizzare e gestire attività culturali ed aggregative legate al calcio e al tifo sportivo;*
- b) *Partecipare ad eventi, manifestazioni ed iniziative sportive;*
- c) *Realizzare incontri, dibattiti e campagne di sensibilizzazione sui temi del rispetto delle regole, della legalità e della non-violenza;*
- d) *Promuovere la cultura dello sport tra giovani e adulti, anche attraverso progetti di prevenzione del disagio sociale e di promozione di stili di vita sani*

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,

adottate dagli organi associativi; la dichiarazione di voler condividere le finalità e gli intenti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;



scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualunque motivo non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;
il Consiglio Direttivo,
il Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere.

L'Organo di Controllo, al superamento dei limiti previsti all'art. 30 comma 2 e succ. modif., del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva in via definitiva l'importo della quota associativa annuale
deliberato dal Consiglio Direttivo;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede
dell'Associazione o in altro luogo, comunque in Italia, almeno una volta
all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per
l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e
per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del
giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda
convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a
mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta
ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta
elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o
successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente
pervenuta all'associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita anche in assenza di formale
convocazione quando sono presenti, di persona e per delega, tutti gli associati
e tutti i componenti degli organi associativi.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto, anche nel caso si tratti di Ente del Terzo Settore.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere una sola delega.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di

convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

REPRODUCTION

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione; è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, all'interno dei quali opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, autorizzato per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione dall'Assemblea stessa, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea degli Associati;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il Bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le quote associative annuali che vanno approvate definitivamente dall'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

COMUNICAZIONE

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente, tra tre e quindici, scelti fra gli associati persone fisiche, favorendo la equivalente presenza di genere, e nominati dall'Assemblea; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile ai membri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si


oppongano.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso i terzi.

Può essere eletto Presidente chi è Socio dell'Associazione e che non abbia perso la qualifica di socio ex art. 5 del presente Statuto;

Il Presidente, in possesso dei requisiti di cui al punto che precede, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, se nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza

dei presenti.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
- b) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, il codice fiscale, gli indirizzi di posta elettronica ed il numero di telefono.

Il Vice Segretario, se nominato dall'Assemblea, sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e può, su espressa delega del Presidente, gestire il conto corrente bancario.

Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e di tutte le uscite; rimette ad ogni Socio



l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva i relativi documenti; predispone il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Organo di Controllo

Al superamento dei limiti previsti all'art. 30 comma 2 e succ. modif., del D.Lgs. 117/2017, viene nominato l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea.

La nomina è obbligatoria al verificarsi dei limiti previsti dalla Legge. E' facoltà dell'Assemblea, nominare L'Organo di Controllo anche in assenza di essi. I componenti dell'organo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida



ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo. I componenti dell'organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, esso è indivisibile ed è costituito da:

1. quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
2. sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
3. eredità, donazioni e legati;
4. altre entrate compatibili con la normativa vigente.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti rientranti nell'attività sociale.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

E' fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni vigenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, per l'Associazione riconosciuta, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico



affare.

Art. 14 – Divieto di distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 – Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale. L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio dev'essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il progetto di bilancio di esercizio e il progetto del conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al parere dell'Organo di Controllo. Il progetto di bilancio d'esercizio e il progetto di conto preventivo approvato dal Consiglio direttivo vengono depositati per la consultazione presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni (20) giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio e il conto preventivo.

Il conto preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Art. 16 – Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;

		
	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	- libro adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo, ove nominato dall'Assemblea dei Soci.	
	Art. 17 – Volontari	
	I Volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	17	



L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art 16 e 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, individuati con delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) vigente e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.

Camerino li 28 aprile 2025

Soci Fondatori:

CAPPELLETTI BRUNO

QUACQUARINI FRANCO



MARIOTTI ALBERTO

Alberto Mariotti

MACCHIONI QUIRINO

Quirino Macchioni

POSATI PAMELA

Pamela Posati

LORI SIMONE

Simone Lori

BELLI ANDREA

Andrea Belli

LORI GIANCLAUDIO

Giancarlo Lori

SAMPAOLO MORENO

Moreno Sampaolo

SAMPAOLO ADRIANO

Adriano Sampaolo

MARIOTTI LUCA

Luca Mariotti

MARIOTTI ANDREA

Andrea Mariotti

BOTTACCHIARI DIEGO

Diego Bottacchiari

BOTTACCHIARI MASSIMO

Massimo Bottacchiari

BELFIORI CLAUDIO

Claudio Belfiori

BELFIORI LINDA

Linda Belfiori

PIATANESI AURORA

Aurora Piatanesi

PIATANESI PAOLO

Paolo Piatanesi

VERDOLINI ISABELLA

Isabella Verdolini

ALBANESE MICHELE

Michele Albanese

SEVERINI FABIO

Fabio Severini

PAPILLI MARCO

Marco Papilli

FALCIONI DANIELE

Daniele Falcioni

RICCARDI RENATO

Renato Riccardi

CANTIANI LORENZO

Lorenzo Cantiani

PONTANI RAFFAELE

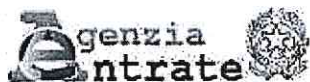
Raffaele Pontani

COLONNELLI GIANCARLO

Giancarlo Colonnelli



VINCENTI ORLANDO	Vincenti Orlando
MONETA TOMMASO	Moneta Tommaso
ZAMPETTI ALESSANDRO	Zampetti Alessandro
ALBANESE SALVATORE	Albanese Salvatore
ALBANESE GIORGIO	Albanese Giorgio
CALAFIORE MATTEO	Calafiore Matteo
MARIOTTI FEDERICO	Mariotti Federico
ALBANESE THOMAS	Albanese Thomas
CIPOLLETTA ANDREA	Cipolletta Andrea
ALBANESE NICOLO'	Albanese Nicolo'
GAGLIARDI LUCA	Gagliardi Luca



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MACERATA

UFFICIO TERRITORIALE DI: TOLENTINO

Registrazione di Atto Privato

Il 16/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQR, serie 3, numero 257

data di stipula: 03/06/2025

ident.vo telematico: TQR25L000257000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92044730437

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92044730437				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: